

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 22 del mese di giugno alle ore 10,00 negli Uffici dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN Sicilia nella persona del Commissario Straordinario Avv. Claudio Alongi

- da una parte

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP

CISL-FP

SADIRS

SIAD


UGL


UIL-FPL


DIRSI


- dall'altra

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di accordo sui criteri per la revoca delle dimissioni presentate ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, commi 3 e 5 della legge regionale n. 9/2015.

ARAN Sicilia 



CGIL-FP 

CISL-FP 

SADIRS 

SIAD 

UGL 

UIL-FPL 

DIRSI 

Si allega dichiarazione a verbale delle Organizzazioni Sindacali firmatarie.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le OO. SS. condizionano la sottoscrizione definitiva dell'accordo al positivo apprezzamento della Giunta di Governo anche per ciò che riguarda la proposta di modifica all'Art. 5 della presente ipotesi, come di seguito formulata:

"Qualora tra il deposito della domanda ed il conseguente collocamento in quiescenza, dovesse intervenire una eventuale pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni normative contenute nell'art. 52, commi 3 e 5 della l.r. 9/2015, le domande presentate e tutti gli atti e procedimenti consequenziali devono intendersi revocati e inefficaci e sarà garantita la prosecuzione del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. A meno che il dipendente, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, non comunichi formalmente all'Amministrazione di volere confermare la richiesta di dimissioni."

CISL - FP

Montano Accese

FP Calt

Allen

UIL FPC *(initials)*
SADIRS

SAD *(initials)*

(signature)

UGL
(signature)

**IPOTESI DI ACCORDO SU CRITERI PER LA REVOCA DELLE DIMISSIONI PRESENTATE
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 52, COMMI 3 E 5 LEGGE REGIONALE N.9/2015**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno ventidue del mese di giugno in Palermo, presso i locali dell'Aran Sicilia, alle ore 10,00 sono presenti:

l'ARAN SICILIA in persona del Commissario straordinario avv. Claudio Alongi

- da una parte

e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

CGIL-FP

CISL-FP

SADIRS

SIAD

UGL

UIL-FPL

DIRSI

UIL FPL


- dall'altra

PREMESSO


- Che l'art. 52, comma 3, della Legge regionale 07.05.2015 n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale) ha previsto che "I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma".


- Che l'art. 52, comma 5, della sopra citata L.R. 9/2015 ha altresì stabilito che "Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3".

UGL


FP Emil




CISL FP


SIAD






- Che l'art. 52, comma 7, citata L.r. 9/2015 ha infine previsto che *"L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti"*.

CONSIDERATO

- Che il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica per l'operatività della richiamate disposizioni normative ha diramato la circolare prot. n. 70272 del 25.05.2015 disponendo che *"Acquisito l'avviso dei Dipartimenti, i Servizi del personale, previa comunicazione all'interessato della data di cessazione dal servizio, procederanno alla risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti non contingentati. Nell'ipotesi in cui, in esito alla verifica dell'istanza, il diritto al collocamento in quiescenza anticipato ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 risulti non sussistere, il Servizio competente comunicherà, per iscritto, all'interessato l'inaccogliabilità dell'istanza. Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino al 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia espressa rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione dalla comunicazione degli uffici"*.

- Che la Giunta di governo regionale in data 14 maggio 2015 ha adottato la deliberazione n. 112 con la quale ha dato mandato all'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica *"di predisporre apposita direttiva da impartire all'A.R.A.N. Sicilia per l'adozione di una norma in sede di contrattazione collettiva, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle dimissioni"*.

- Che l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, con riguardo alla normativa suddetta inerente la possibilità del collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali in possesso dei requisiti soggettivi tassativamente indicati *"previa apposita domanda da presentarsi entro 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della suddetta legge"* ed alla revocabilità delle dimissioni volontarie ha rimesso all'ARAN Sicilia apposito atto di indirizzo prot. n. PG/2015/66085 con il quale ha evidenziato che *"In merito a tale procedura, di grande rilievo è la questione inerente la possibilità di eventuale revoca delle domande di collocamento anticipato a riposo, sulla quale si è favorevolmente espressa la Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 112 del 14 maggio 2015. Su suddetta problematica si è più volte pronunciata l'ARAN (Orientamenti applicativi RAL 1317 del 19.7.2012 e RAL 402 del 6.6.2011), affermando*

UICFP
Dua


UGL
P. J. 2016

CISL TP
Flautone
F. Jereen



SIAJ
F. J. 2016
Alle 2

che "nel nuovo sistema privatistico le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili. Solo il consenso dell'amministrazione può consentirne la revoca tardiva. A tal fine è però opportuno, per evitare ingiustificate disparità di trattamento, che l'amministrazione definisca in anticipo i criteri per consentire la revoca tardiva."


U.L.F.P.L. 


Ciò premesso, al fine di garantire ai dipendenti che presenteranno l'istanza di collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del citato art. 52, la possibilità di revocare, una sola volta, le dimissioni sino alla data di notifica del provvedimento di cancellazione dai ruoli, si chiede che tale questione sia trattata, con espressa urgenza., da codesto ARAN, affinché in sede di contrattazione collettiva con le Organizzazioni sindacali sia adottata un'apposita disposizione, che stabilisca in anticipo i criteri necessari per consentire la revoca delle domande di collocamento anticipato in quiescenza, presentate ai sensi dell'art. 52 della citata legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.


Pertanto si invita codesto ARAN Sicilia ad attivarsi affinché venga convocata immediatamente una seduta di contrattazione collettiva, al fine di stabilire in anticipo i criteri per consentire l'eventuale revoca delle suddette domande di collocamento anticipato, il cui termine di presentazione decorre a partire dalla data odierna".

- Che con ulteriore atto di indirizzo prot. n. 78973 del 12.06.2015 l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica, evidenziando che "L'art. 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive 2015. Legge di stabilità regionale" (GURS n. 20 del 15 maggio 2015 - Supplemento Ordinario n. 1), ha introdotto la possibilità di collocamento anticipato in quiescenza per i dipendenti regionali che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011) in due distinti periodi temporali (sino al 31 dicembre 2016 in un caso, e dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 nell'altro) e che presentino a tal fine apposita istanza entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge" ha rassegnato l'opportunità che "in sede di contrattazione collettiva, al fine evitare possibili incertezze applicative da parte degli uffici o eventuali contestazioni da parte dei dipendenti interessati" siano disciplinate due apposite fattispecie;


A) La prima questione è quella relativa alla sorte dell'istanza di collocamento anticipato in quiescenza presentata, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 della L.R. n. 9/2015, da un dipendente che

061






V.S.A.D. FP EGIC

ritenga di maturare i requisiti pre-Fornero dall'entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2016, laddove in effetti l'interessato consegua i predetti requisiti non nel predetto arco temporale, bensì nel successivo periodo dal 1 gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2020, individuato dal comma 5 del medesimo art. 52.

Come desumibile anche dalla già emanata circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica — Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 70272 del 25.5.2015, le fattispecie di cui al comma 3 ed al comma 5 dell'art. 52 sono distinte tra loro e non sono equiparabili. È possibile che un dipendente ritenga erroneamente, in assoluta buona fede, di maturare i requisiti di legge entro la scadenza prevista al comma 3 dell'art. 52 (31 dicembre 2016) e presenti la relativa istanza, ma che in sede di verifica gli uffici competenti rilevino (ad esempio, per il mancato riconoscimento di un periodo lavorativo in caso di ricongiunzione o in ipotesi di omesso versamento dei contributi da parte di un datore di lavoro privato) che tali requisiti saranno conseguiti in una data successiva, rientrando comunque nel periodo 1 gennaio 2017 — 31 dicembre 2020, previsto invece dal comma 5 dell'art. 52.

U.L. F.P.C. M1

In effetti, una prima indicazione in ordine a tale peculiare fattispecie è stata fornita dalla summenzionata circolare, nella quale si prevede (cfr. pag. 7) che "Nell'ipotesi di istanza inoltrata ai sensi del comma 3 (finestra fino ai 2016), per la quale si verifichi che i requisiti invece "matureranno in periodo ricadente nella finestra di cui al comma 5 (dal 2017 al 2020), si dovrà darne notizia per iscritto al dipendente che la stessa viene considerata valida per la "finestra" successiva, salvo che lo stesso non ne faccia rinuncia entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli uffici"

Si ritiene tuttavia opportuno che tale specifica problematica venga affrontata anche in sede di contrattazione collettiva, al fine di individuare eventuali soluzioni migliorative per i dipendenti, tenendo conto delle possibili osservazioni formulate in merito dalle associazioni sindacali.

B) Altra questione rilevante è quella della efficacia delle istanze presentate dai dipendenti ai sensi del comma 3 o del comma 5 dell'art. 52 della legge regionale n. 9/2015, nel caso in cui il Governo nazionale promuova nei confronti delle citate disposizioni regionali un giudizio di costituzionalità in via principale, ai sensi dell'art 127 Costituzione.

Poiché la L. R n. 9/2015 ha previsto per i dipendenti regionali la possibilità di presentare la domanda di pensionamento anticipato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, a sua volta, il Governo nazionale può promuovere la questione di costituzionalità della stessa legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e, nella specie, i due termini coincidono, ci si chiede quale

UGL
F.P.C. M1
Ally
CISTP
F. Green
R
S.I.A.D.
V. M. M.

possa essere la sorte delle istanze di collocamento anticipato a riposo, ove la normativa regionale di favore sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Come è noto, gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale colpiscono la norma sin dall'origine, vale a dire *ex tunc*, non estendendosi di regola ai rapporti giuridici esauriti.

Considerato che, di norma, nell'Impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, che diventa efficace ed irrevocabile nel momento in cui è conosciuto dall'Amministrazione, ci si interroga sulla sorte delle domande di collocamento anticipato a riposo, ove le disposizioni di legge, in virtù delle quali le stesse domande erano state presentate, siano dichiarate costituzionalmente illegittime.

Per definire tale questione, potrebbe essere sufficiente precisare che le domande di collocamento anticipato a riposo vanno formulate facendo espressamente riferimento all'art. 52, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2015 (Cfr, modelli allegati alla circolare assessoriale prot. 70272 del 25.5. 2015, citata), per cui l'eventuale pronuncia di incostituzionalità, facendo venire meno i presupposti di legge per la presentazione delle domande stesse, avrebbe un effetto caducante nei loro confronti (fatti salvi, ovviamente i pensionamenti anticipati già disposti, trattandosi di situazioni giuridiche già definite).

Tuttavia, tenuto conto del notevole impatto di tale problematica, sarebbe opportuno che la questione fosse evidenziata anche in sede di contrattazione collettiva, prevedendo in ogni caso la possibilità per i dipendenti che abbiano comunque maturato i requisiti ordinari per il collocamento a riposo di confermare l'istanza di pensionamento entro un termine congruo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

VILFPL
[Signature]

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI ESPRESSAMENTE CONVENGONO
E PATTUISCONO QUANTO SEGUE

Art. 1

L'amministrazione regionale comunicherà ai dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento in quiescenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 3 L.r. 9/2015 la data di maturazione dei requisiti soggettivi e pertanto l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro rispettivamente:

UGL
[Signature]

CISL PR
[Signature]
FP
[Signature]

SIAA
[Signature]

[Signature]
5
[Signature]

- 1) entro il termine di giorni trenta dal deposito dell'istanza, per coloro che hanno maturato i requisiti alla data di entrata in vigore della l.r. n.9/2015;
- 2) entro il termine di giorni sessanta dalla scadenza dei termini di legge per il deposito dell'istanza, per coloro che maturano i requisiti soggettivi entro il 31.12.2015;
- 3) entro il termine di giorni novanta dalla scadenza dei termini di legge per il deposito dell'istanza, per coloro che maturano i requisiti soggettivi entro il 31.12.2016.

Art.2

La domanda di dimissioni e collocamento in quiescenza di cui all'art.1 potrà essere revocata e resa inefficace dagli interessati, con apposita comunicazione da inoltrare all'amministrazione regionale, perentoriamente, nei seguenti termini:

- 1) entro trenta giorni dalla comunicazione dell'amministrazione regionale per coloro che maturano i requisiti dall'entrata in vigore della legge fino al 31.12.2015;
- 2) entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'amministrazione regionale per coloro che maturano i requisiti dall'1.1.2016 al 31.12.2016.

U/L FPL
[Signature]

Art.3

L'amministrazione regionale con apposita comunicazione indicherà ai dipendenti che hanno presentato domanda di collocamento in quiescenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 5 della L.r. 9/2015, la data di maturazione dei requisiti soggettivi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata almeno centoventi giorni prima della data di maturazione dei requisiti.

Art.4

Per coloro che maturano i requisiti dall'1.1.2017 al 31.12.2020, la domanda di dimissioni e collocamento in quiescenza potrà essere revocata e resa inefficace, con apposita comunicazione da inoltrare all'amministrazione regionale, nel termine perentorio di novanta giorni prima della data di maturazione degli stessi.

UGL
[Signature]

[Signature]

CISCF
[Signature]
[Signature]
[Signature]

SIAS
[Signature]

FP CGIL
[Signature]

Art.5

Fatti salvi i pensionamenti anticipati nelle more già disposti ed efficaci, qualora tra il deposito della domanda e il collocamento in quiescenza dovesse intervenire una eventuale pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni normative contenute nell'art. 52, commi 3 e 5, della l.r. n. 9/2015, le domande presentate dovranno intendersi revocate ed inefficaci, a meno che il dipendente, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non comunichi formalmente all'amministrazione di volere confermare la richiesta di dimissioni e risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.6








Nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale voglia avvalersi della prerogativa prevista dall'art. 52, comma 7, della citata l.r. 9/2015 e segnatamente di *"contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti"*, dovrà darne espressa comunicazione agli interessati almeno novanta giorni prima della data di maturazione del diritto a quiescenza.

Art.7

L'eventuale contingentamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 7 della l.r. 9/2015, della fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, entro il termine massimo di un anno dalla maturazione dei requisiti, non potrà in ogni caso incidere sulla percentuale di decurtazione del trattamento di pensione che dovrà comunque essere determinato esclusivamente alla data di maturazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 52, commi 3 e 5.

Art.8

Si conviene che l'accordo odierno verrà sottoscritto in via definitiva all'esito dell'approvazione da parte della Giunta di governo regionale.



UGC


ASCP

SIAD

FP EGIL
Allen

7 